

Una guida all'applicazione dei codici di origine della CITES



Prima edizione: febbraio 2017.

Preparata, ai sensi di un appalto, per conto del segretariato della CITES da International Union for Conservation of Nature (IUCN), Rue Mauverney 28, 1196 Gland, Svizzera.

Scritta da Jessica A. Lyons, Daniel J. D. Natusch e Robert W. G. Jenkins.

Prodotta con il sostegno finanziario dell'Unione europea.

La riproduzione della presente pubblicazione per fini didattici o altri fini non commerciali è autorizzata senza previa autorizzazione dei titolari dei diritti d'autore.

È vietata la riproduzione per fini di rivendita o per altri fini commerciali con qualsiasi mezzo (fotografico, elettronico o meccanico, comprese fotocopie, registrazioni, nastri o sistemi di archiviazione e recupero delle informazioni) senza la previa autorizzazione scritta da parte dei titolari dei diritti d'autore.

Le denominazioni geografiche impiegate nella presente pubblicazione non rispecchiano in alcun modo il punto di vista degli estensori o del segretariato della CITES sullo status giuridico di paesi, territori o regioni né sulla delimitazione delle rispettive frontiere o dei rispettivi confini.

**Segretariato della CITES
Maison internationale de l'environnement
Chemin des Anémones
CH-1219 Châtelaine, Ginevra
Svizzera**

Tel.: +41(0)22 917 8139/40

Fax: +41(0)22 797 34 17

E-mail: info@cites.org

Sito web: www.cites.org

1.0 Contesto e introduzione

La convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES) ha il compito di regolamentare il commercio internazionale degli animali e delle piante elencate nella CITES per assicurare che la loro sopravvivenza in natura non sia minacciata. A tal fine è importante che i sistemi di gestione utilizzati per produrre esemplari destinati al commercio internazionale siano chiaramente definiti e compresi e che l'impatto di ciascun regime sulle popolazioni selvatiche sia adeguatamente valutato. Ogni sistema dovrebbe avere un codice di origine associato da utilizzare sulle licenze e sui certificati della CITES, che informi le parti in merito al sistema di gestione utilizzato per produrre gli esemplari e quindi sulle disposizioni della convenzione che si applicano. Ad esempio un animale nato nell'ambiente naturale ha un codice di origine "W" che sta per "wild" in inglese, ossia indica un esemplare selvatico. I codici di origine attualmente utilizzati per indicare l'origine degli esemplari delle specie elencate nella CITES nel commercio sono dieci (illustrati in dettaglio nella sezione 2.0).

Al fine di fornire assistenza alle parti nel compito di applicare correttamente i codici di origine per le esportazioni di specie oggetto della CITES, la decisione 15.52 adottata in occasione della quindicesima riunione della conferenza delle parti della CITES (Doha, Qatar, 13-25 marzo 2010) ha chiesto al segretario della CITES di:

"[...] incaricare un esperto appropriato della preparazione di una guida volta a fornire consulenza alle parti in merito all'uso appropriato dei codici di origine [...] da fornire al comitato animali e piante per il suo esame e le sue osservazioni".

<http://www.cites.org/sites/default/files/eng/cop/16/doc/E-CoP16-48.pdf>

Il segretario della CITES ha incaricato a sua volta l'IUCN di svolgere tale compito. La presente relazione è il risultato di questo lavoro e mira a fornire orientamenti alle parti della CITES nell'applicazione appropriata dei codici di origine per gli esemplari che entrano nel commercio internazionale.

2.0 Codici di origine e sistemi di produzione attuali


Le definizioni di codice di origine qui utilizzate sono tratte dalla risoluzione Conf. 12.3 (Rev. CoP17) e dal sito web della CITES. Per ulteriori spiegazioni dei termini si rimanda al glossario della CITES (non disponibile in italiano): <http://www.cites.org/eng/resources/terms/glossary.php>.


Codice di origine	Descrizione	Appendice della CITES	Definizione
W	Ambiente naturale	I, II, III	Esemplari prelevati dall'ambiente naturale.
X	Ambiente marino	I, II, III	Esemplari prelevati dall'ambiente marino non soggetto alla giurisdizione di alcuno Stato.
R	Animale allevato	I, II, III	Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall'ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta.
D	Animale allevato in cattività o pianta riprodotta artificialmente	I	Animali di cui all'appendice I allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) , e piante di cui all'appendice I riprodotte artificialmente per fini commerciali, nonché parti e prodotti da esse derivati, esportati a norma delle disposizioni di cui all' articolo VII, paragrafo 4 , della convenzione.
A	Pianta riprodotta artificialmente	I, II, III	Piante riprodotte artificialmente in conformità con la risoluzione Conf. 11.11 (Rev. CoP17) , nonché parti e prodotti da esse derivati, esportati a norma delle disposizioni di cui all' articolo VII, paragrafo 5 (esemplari di specie iscritte nell'appendice I riprodotte artificialmente per fini commerciali ed esemplari di specie iscritte nelle appendici II e III).
C	Allevato in cattività	I, II, III	Animali allevati in cattività in conformità con la risoluzione Conf. 10.16 (Rev.) , nonché parti e prodotti da essi derivati, esportati ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo VII, paragrafo 5.
F	Nato in cattività	I, II, III	Animali nati in cattività (F1 o generazioni successive) che non soddisfano la definizione di "allevati in cattività" di cui alla risoluzione Conf. 10.16 (Rev.) , nonché parti e prodotti da essi derivati.
U	Origine sconosciuta	I, II, III	L'origine dell'esemplare è sconosciuta, ma deve essere giustificata.
I	Confiscato o sequestrato	I, II, III	Esemplari che sono stati confiscati o sequestrati; questo codice di origine deve essere utilizzato insieme a un altro codice di origine.
O	Pre-convenzione	I, II, III	Esemplare acquisito prima che le disposizioni della convenzione si applicassero ad esso. Se il certificato è rilasciato da un organo di gestione, non sono necessarie altre licenze o certificati ai sensi della convenzione per autorizzare l'esportazione, l'importazione o la riesportazione.

3.0 Chiave dicotomica del codice di origine

È stata sviluppata una chiave dicotomica del codice di origine per fornire assistenza alle parti nella corretta applicazione dei codici di origine per le esportazioni di esemplari elencati nella CITES. Le istruzioni sulle modalità di utilizzo della chiave sono le seguenti:

1. per il commercio internazionale di piante e animali, comprese le loro parti e i loro prodotti, iniziare dalla "X" in grassetto in basso su questa pagina;
2. per ogni domanda seguire le frecce "sì" o "no" per passare alla casella della domanda successiva fino a terminare con una casella colorata. Le caselle colorate indicano il codice di origine della CITES da utilizzare per il rilascio di licenze e certificati per un esemplare;
3. alcune caselle sono contrassegnate da un asterisco che indirizza l'utente a ulteriori indicazioni (presenti nelle sezioni da 4.0 a 7.0) per la determinazione dei codici di origine;
4. se non si è ancora sicuri del codice di origine da utilizzare per un determinato esemplare, consultare il segretariato della CITES;
5. si noti inoltre che esistono diverse deroghe e disposizioni speciali che si applicano agli esemplari elencati nella CITES: **i collegamenti alle deroghe e alle disposizioni speciali sono forniti nella sezione 7.0 della presente guida;**
6. le stesse informazioni sono riportate in formato di domanda nell'allegato della presente guida (cfr. pagina 12 "Diagramma di flusso in formato questionario").





Riquadro 1. Deroghe per le piante cresciute da semi e spore
[\[risoluzione Conf. 11.11 \(Rev. CoP17\)\]](#)

Può essere concessa una deroga e gli esemplari possono essere considerati riprodotti artificialmente se cresciuti da semi o spore raccolti dall'ambiente naturale soltanto se, per il taxon in questione:

- la costituzione di una riserva riproduttiva originaria presenta notevoli difficoltà nella pratica, in quanto gli esemplari richiedono molto tempo per raggiungere l'età riproduttiva, come avviene per numerose specie arboree;
 - i semi o le spore sono raccolti dall'ambiente naturale e cresciuti in condizioni controllate all'interno di uno Stato nel quale vive la specie in questione, che deve essere anche il paese di origine dei semi o delle spore;
 - l'organo di gestione pertinente dello Stato nel quale vive la specie in questione ha stabilito che la raccolta di semi o spore era legale e coerente con le leggi nazionali pertinenti per la protezione e la conservazione della specie; e
 - l'autorità scientifica pertinente di tale Stato nel quale vive la specie in questione ha stabilito che:
 - la raccolta di semi o spore non era nociva per la sopravvivenza della specie in ambiente naturale; e
 - consentire il commercio di tali esemplari ha un effetto positivo sulla conservazione delle popolazioni selvatiche;
- come minimo, al fine di rispettare la lettera a), punto iv), sottopunti A. e B. di cui sopra:
 - la raccolta di semi o spore a tale fine è limitata in modo tale da consentire la rigenerazione della popolazione selvatica;
 - una parte delle piante prodotte in tali circostanze viene utilizzata per creare piantagioni che serviranno in futuro come riserva riproduttiva originaria e diventeranno un'ulteriore fonte di semi o spore, riducendo o eliminando così la necessità di raccogliere semi o spore dall'ambiente naturale; e
 - una parte delle piante prodotte in tali circostanze viene utilizzata per il reimpianto in natura, per favorire il recupero delle popolazioni esistenti o per ristabilire popolazioni che sono state estirpate; e
- nel caso di operazioni di riproduzione di specie iscritte nell'appendice I per fini commerciali a tali condizioni, gli esemplari sono registrati presso il segretariato della CITES in conformità con la risoluzione Conf. 9.19 (Rev. CoP15) intitolata *Guidelines for the registration of nurseries exporting artificially propagated specimens of Appendix-I species.*

* Le piante innestate [sono] riconosciute come riprodotte artificialmente soltanto quando tanto il portainnesto quanto l'innesto sono stati prelevati da esemplari riprodotti artificialmente.

4.0 Ulteriori orientamenti per l'applicazione del codice di origine R

La CITES definisce il termine "allevamento" come ***l'allevamento in un ambiente controllato di animali, prelevati come uova o novellame dall'ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta***. Anche se tale definizione è stata già modificata per renderla più specifica [risoluzione. Conf. 11.16 (Rev. CoP15)], la definizione di allevamento contiene ancora diversi termini ambigui che, se non ben definiti, si prestano a interpretazioni e a dichiarazioni di origine errate. La presente sezione fornisce ulteriori informazioni per fornire assistenza alle parti nella corretta applicazione del codice di origine "R".

Cosa si intende per "probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta"?

La probabilità di sopravvivenza fino all'età adulta è la considerazione più essenziale al fine di stabilire se un esemplare appartiene a una specie che può essere allevata (come da attuale definizione del termine data dalle parti della CITES). La probabilità di sopravvivenza è legata alla strategia storica di vita di una specie. Alcune specie presentano una selezione "r": hanno un numero elevato di discendenti, di cui solo una piccola parte sopravvive fino a diventare esemplari adulti. Altre specie presentano una selezione "k": hanno un numero ridotto di discendenti e ogni esemplare ha una probabilità elevata di sopravvivere fino all'età adulta. Ad esempio le tartarughe marine, i coccodrilli, i pesci ossei e la maggior parte degli invertebrati presentano una selezione "r" e producono un gran numero di uova, di cui solo una piccola parte sopravvive fino a diventare esemplari adulti maturi. Di contro, i giovani esemplari di specie quali gli elefanti e i grandi felini presentano una selezione "k" e hanno una probabilità relativamente elevata di sopravvivere fino a diventare esemplari adulti. Di conseguenza la rimozione di giovani esemplari di specie che presentano una selezione "k" dall'ambiente naturale per l'allevamento ha probabilmente un impatto maggiore sulle popolazioni selvatiche rispetto alla rimozione di specie che presentano una selezione "r". Un sistema di produzione di allevamento è quindi applicabile soltanto alle uova e ai giovani esemplari di specie nel contesto delle quali la maggior parte di tali esemplari muore in natura per cause naturali (ad esempio predazione, malattie, condizioni ambientali, ecc.).

Che cosa si intende per "allevamento in ambiente controllato"?

Ai fini della corretta applicazione del codice di origine "R", il termine "allevamento" dovrebbe essere riferito al grado di crescita e/o sviluppo che un esemplare ha subito durante la gestione in cattività e non necessariamente alla durata del tempo trascorso in cattività. Tale distinzione è importante in ragione della diversità delle storie di vita dei vari taxa. Ad esempio alcuni invertebrati possono essere considerati allevati dopo solo due settimane in un ambiente controllato in ragione dei loro rapidi tassi di sviluppo. Di contro alcuni rettili (ad esempio, le tartarughe a crescita lenta) possono richiedere periodi sostanzialmente più lunghi di gestione in cattività prima di poter essere considerati allevati. Nel determinare ciò che costituisce allevamento in ambiente controllato, gli organi di gestione, in consultazione con l'autorità scientifica, dovrebbero stabilire se:

- 1) la struttura di allevamento fornisce attivamente le condizioni necessarie per la crescita e il benessere dell'esemplare (ad esempio un riparo adeguato, alimenti, cure veterinarie, ecc.) o
- 2) si limita a detenere l'esemplare in attesa dell'esportazione.

Se l'organo di gestione ritiene che le strutture forniscano le condizioni necessarie per la crescita e lo sviluppo, è probabile che gli esemplari provenienti da tali strutture siano allevati. Se invece tali condizioni non sono garantite, è probabile che l'esemplare sia selvatico. Tuttavia è opportuno rilevare che "l'allevamento in ambiente controllato" non implica che i singoli animali debbano essere gestiti in cattività fino al raggiungimento dell'età adulta per soddisfare la definizione di "allevato".

Comprendere il mercato

Un'altra informazione utile per orientare la corretta applicazione del codice di origine "R" della CITES è comprendere la natura e le caratteristiche del mercato per il quale l'esemplare è stato prodotto. Ad esempio gli esemplari esportati vivi per il commercio di animali da compagnia devono essere solitamente esemplari giovani o neonati. In generale tali esemplari non sono stati sottoposti a uno sviluppo significativo in un ambiente controllato prima dell'esportazione e quindi non sono allevati. Al contrario le specie esportate per il commercio di carne o di pelli sono richieste solitamente avere dimensioni maggiori e quindi è più probabile che siano state allevate in ambiente controllato per un periodo prolungato, al fine di raggiungere le dimensioni corporee richieste dal mercato prevalente.

5.0 Ulteriore assistenza per l'applicazione del codice di origine C

1. Quando si valuta una richiesta di esportazione di uno o più esemplari di specie elencate nella CITES che il richiedente dichiara essere stati allevati in cattività, le seguenti considerazioni contribuiranno a verificare se gli esemplari soddisfano o meno i requisiti della CITES per essere considerati "allevati in cattività".
2. Avendo stabilito che l'esemplare è stato allevato in cattività secondo la definizione di cui alla [risoluzione Conf. 10.16 \(Rev.\)](#), ai fini dell'attribuzione del codice di origine corretto, è necessario stabilire:
 - i. in quale appendice è inclusa la specie; e
 - ii. la finalità dell'esportazione (commerciale o non commerciale).
3. Se l'esemplare o gli esemplari appartengono a una specie iscritta nell'appendice I che è stata allevata in cattività e l'allevamento avviene per fini commerciali - consultare il sito web della CITES per stabilire se l'esemplare o gli esemplari provengono da un'operazione di allevamento inclusa nel registro delle operazioni di allevamento del segretariato <http://www.cites.org/eng/common/reg/cb/summary.html>.
4. Se non ci sono dubbi circa il fatto che l'esemplare o gli esemplari provengano da un'operazione di allevamento registrata a norma della CITES, occorre allora APPLICARE il codice di origine D.
5. Se sussistono dubbi e il richiedente non è in grado di fornire prove adeguate per dimostrare che l'esemplare o gli esemplari provengono da un'operazione registrata a norma della CITES, NON APPLICARE il codice di origine D. In tale circostanza, sarà necessario stabilire se l'esemplare o gli esemplari sono stati effettivamente allevati in cattività, raccolti dall'ambiente naturale o derivati da un'altra origine.
6. Se non esistono prove verificabili del fatto che l'esemplare o gli esemplari in questione siano stati allevati in cattività secondo la definizione di cui alla [risoluzione Conf. 10.16 \(Rev.\)](#) allora è necessario esercitare cautela e intraprendere una valutazione più dettagliata.
7. A questo proposito, le informazioni in risposta alle domande seguenti contribuiranno a stabilire se un'operazione di allevamento soddisfa o meno la definizione di "allevato in cattività" di cui alla [risoluzione Conf. 10.16 \(Rev.\)](#), permettendo così all'organo di gestione di prendere una decisione informata in merito all'eventualità di applicare il codice di origine C, F o respingere la domanda:
 - i. esistono operazioni di allevamento soggette a licenza per la specie in questione? In caso di assenza di tali operazioni per la specie in questione occorre mettere in discussione la legalità dell'esportazione,
 - ii. in che data è stata rilasciata la prima licenza per ogni operazione di allevamento o detta operazione è stata registrata per la prima volta?
 - iii. quante licenze sono state rilasciate, per quale periodo di tempo, per raccogliere esemplari dall'ambiente naturale e quanti esemplari sono stati raccolti per costituire la popolazione in cattività?
 - iv. quali sono i quantitativi di produzione annuale e, sulla base di pareri scientifici indipendenti sulle caratteristiche biologiche della specie, tali quantitativi sono fattibili per la specie in questione?
 - v. qual è il numero totale di esemplari della specie detenuti dall'operazione di allevamento e quanti animali adulti riproduttori maschi e femmine compongono la riserva riproduttiva?
 - vi. le strutture sono state ispezionate da funzionari dell'autorità scientifica e dell'organo di gestione e sono disponibili le relazioni di ispezione?
8. In caso di dubbi sull'accuratezza di un codice di origine, l'organo di gestione del paese importatore dovrebbe, se necessario, consultare innanzitutto l'autorità scientifica del paese esportatore al fine di stabilire se la specie è comunemente allevata in cattività nella giurisdizione dell'organo di gestione del paese esportatore. In caso di dubbio residui, la questione dovrebbe essere portata all'attenzione del segretariato della CITES.

6.0 Definizioni pertinenti

Le definizioni che seguono sono tratte dal sito web della CITES. Per la spiegazione di altri termini si rimanda al glossario della CITES (non disponibile in italiano): <http://www.cites.org/eng/resources/terms/glossary.php>

<p>Riproduzione artificiale (per le piante)</p>	<p>Esemplari vegetali che sono stati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cresciuti in condizioni controllate; e • cresciuti a partire da semi, talee, divisioni, tessuti radicali o altri tessuti vegetali, spore o altri propaguli che sono esentati dalle disposizioni della convenzione o che sono stati ottenuti da riserva riproduttiva originaria; • oppure, per i taxa produttori di legno di agar, cresciuti a partire da semi, piantine, giovani alberi, talee, innesti, margotte aeree, divisioni, tessuti vegetali o altri propaguli derivati dall'ambiente naturale o da riserva riproduttiva originaria, secondo la definizione di "riserva riproduttiva originaria" di cui alla risoluzione Conf. 11.11 (Rev. CoP17).
<p>Allevato in cattività (per gli animali)</p>	<p>Animali nati o altrimenti prodotti in ambiente controllato soltanto se:</p> <p>i) i genitori si sono accoppiati o i gameti sono stati trasferiti in un ambiente controllato (se la riproduzione è sessuata), oppure i genitori si trovavano in un ambiente controllato quando è iniziato lo sviluppo dei discendenti (se la riproduzione è asessuata);</p> <p>ii) la riserva riproduttiva, a soddisfazione delle autorità governative competenti del paese esportatore:</p> <p>a) è stata costituita in conformità alle disposizioni della CITES e alle leggi nazionali pertinenti e in modo non nocivo per la sopravvivenza della specie in ambiente naturale;</p> <p>b) è mantenuta senza immissioni dall'ambiente naturale, fatti salvi apporti occasionali di animali, uova o gameti, in osservanza delle disposizioni della CITES pertinenti ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale, come indicato dall'autorità scientifica, al fine di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. impedire o limitare incroci nocivi, fermo restando che l'entità di tale apporto deve essere determinata dalla necessità di creare nuovo materiale genetico; 2. disporre di animali confiscati in conformità alla risoluzione Conf. 17.8; o 3. per l'utilizzo, in via eccezionale, come riserva riproduttiva; e <p>c)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ha prodotto discendenti della seconda generazione (F2) o delle generazioni successive (F3, F4, ecc.) in un ambiente controllato; o 2. è gestita in un modo che è stato dimostrato essere in grado di produrre in modo affidabile discendenti della seconda generazione in un ambiente controllato.
<p>Riserva riproduttiva</p>	<p>L'insieme degli animali utilizzati per la riproduzione in un'operazione di allevamento in cattività.</p>
<p>Ambiente controllato (per gli animali) / Condizioni controllate (per le piante)</p>	<p>Per gli animali: si tratta di un ambiente manipolato allo scopo di produrre animali di una particolare specie, i cui confini sono progettati per impedire che animali, uova o gameti di detta specie vi entrino o ne escano e le cui caratteristiche generali possono comprendere, a titolo indicativo e non esaustivo: alloggi artificiali; eliminazione dei rifiuti; cure veterinarie; protezione contro i predatori; e alimentazione artificiale. Per le piante: s'intende un ambiente non naturale intensamente manipolato dall'intervento umano, per fini di produzione di piante. Tra le caratteristiche generali delle condizioni controllate possono figurare a titolo esemplificativo ma non esaustivo la coltivazione, la concimazione o fertilizzazione, il controllo delle piante infestanti e dei parassiti, l'irrigazione od operazioni di vivaio come l'invasatura, la sistemazione in lettiera e la protezione contro le intemperie.</p>

Riserva riproduttiva originaria (per le piante)	L'insieme di piante cresciute in condizioni controllate utilizzate per la riproduzione e che, con soddisfazione dalle autorità della CITES designate del paese esportatore, deve essere: <ul style="list-style-type: none">• costituito in conformità alle disposizioni della CITES e alle leggi nazionali pertinenti e in modo non nocivo per la sopravvivenza della specie in ambiente naturale; e• mantenuto in quantitativi sufficienti per la riproduzione in modo da ridurre al minimo o da eliminare le necessità di immissioni dall'ambiente naturale e da ricorrere a tali immissioni solo a titolo di eccezione e limitandole alla quantità necessaria per mantenere il vigore e la produttività della riserva riproduttiva originaria.
--	--

7.0 Orientamenti supplementari

Orientamenti sulle licenze e sui certificati:

<http://www.cites.org/eng/disc/text.php#VI>;

orientamenti sulle deroghe e su altre disposizioni speciali in relazione al commercio:

<http://www.cites.org/eng/disc/text.php#VII>;

documento di orientamento sulla risoluzione Conf. 12.3 (Rev. CoP17) - Licenze e certificati:

<https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-12-03-R17.pdf>.

Diagramma di flusso in formato questionario

1. La specie è iscritta nelle appendici della CITES (I, II o III)?

Sì passare alla domanda 2

No la licenza di esportazione della CITES non è necessaria

2. L'esemplare è stato acquisito prima dell'applicazione delle disposizioni della convenzione?

Sì CODICE DI ORIGINE O

No passare alla domanda 3

3. L'animale è stato confiscato O sequestrato? Esportazioni soggette al rispetto della [risoluzione Conf. 17.8](#)

Sì CODICE DI ORIGINE I

No passare alla domanda 4

4. Ci sono informazioni sufficienti sull'esemplare per determinarne la provenienza?

Sì passare alla domanda 5

No CODICE DI ORIGINE U

5. Gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente marino non soggetto alla giurisdizione di alcuno Stato?

Sì CODICE DI ORIGINE X

No passare alla domanda 6

6. L'esemplare è una pianta O un animale?

Animali passare alla domanda 7

Pianta passare alla domanda 21

7. L'esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale?

Sì passare alla domanda 8

No passare alla domanda 13

8. L'esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale sotto forma di uovo o novellame che aveva probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta?

Sì passare alla domanda 9

No CODICE DI ORIGINE W

9. L'esemplare è stato allevato in un ambiente controllato?

Sì passare alla domanda 10

No CODICE DI ORIGINE W

10. L'esemplare è stato trasferito nell'appendice II e contrassegnato in conformità con la [risoluzione Conf. 11.16 \(Rev. CoP15\)](#)?

Sì CODICE DI ORIGINE R

No passare alla domanda 11

11. L'esemplare è iscritto nell'appendice II o III della CITES?

Sì CODICE DI ORIGINE R

No passare alla domanda 12

12. L'esemplare soddisfa i requisiti di cui all'[articolo III](#) della convenzione?

Sì CODICE DI ORIGINE W

No l'esportazione NON dovrebbe essere effettuata

13. L'esemplare è derivato da genitori che si sono accoppiati o hanno trasferito in altro modo i gameti in un ambiente controllato (riproduzione sessuale) O i genitori si trovano in ambiente controllato quando è cominciato lo sviluppo del discendente (riproduzione è asessuata)?

Sì passare alla domanda 15

No passare alla domanda 14

14. L'esemplare è nato in cattività, in un ambiente controllato?

Sì CODICE DI ORIGINE F

No CODICE DI ORIGINE W

15. La riserva riproduttiva è stata costituita in conformità alle disposizioni della CITES e alle leggi nazionali pertinenti e in modo non nocivo per la sopravvivenza della specie in ambiente naturale?

Sì passare alla domanda 16

No CODICE DI ORIGINE F

16. La riserva riproduttiva è mantenuta senza immissioni dall'ambiente naturale, fatti salvi apporti occasionali di animali, uova o gameti, conformi alle disposizioni della CITES E delle leggi nazionali pertinenti e in modo non nocivo per la sopravvivenza della specie in ambiente naturale?

Sì passare alla domanda 17

No CODICE DI ORIGINE F

17. La riserva riproduttiva ha prodotto discendenti della seconda generazione (F2) o di successive generazioni (F3, F4, ecc.) in ambiente controllato O è gestita con modalità che si sono dimostrate idonee a produrre in modo affidabile discendenti di seconda generazione in ambiente controllato?

Sì, l'esemplare è stato allevato in cattività passare alla domanda 18

No CODICE DI ORIGINE F

18. In quale appendice della CITES è iscritto l'esemplare?

Appendice I passare alla domanda 19

Appendice II o III CODICE DI ORIGINE C

19. L'esemplare è stato allevato per fini commerciali?

Sì passare alla domanda 20

No CODICE DI ORIGINE C

20. L'esemplare è stato allevato nel contesto di un'operazione di allevamento registrata ai sensi della CITES?

Sì CODICE DI ORIGINE D

No l'esportazione NON dovrebbe essere effettuata

21. L'esemplare è stato cresciuto in condizioni controllate?

Sì passare alla domanda 21

No CODICE DI ORIGINE W

22. L'esemplare è stato cresciuto a partire da semi, talee, divisioni, tessuti radicali o altri tessuti vegetali, spore o altri propaguli che sono stati derivati da riserva riproduttiva originaria in conformità con il punto 1b) della [risoluzione Conf. 11.11 \(Rev. CoP17\)](#)?*

Sì passare alla domanda 26

No passare alla domanda 23

23. L'esemplare è stato cresciuto a partire da semi o spore raccolti/e dall'ambiente naturale, in conformità con le deroghe di cui alla [risoluzione Conf. 11.11 \(Rev. CoP17\)](#)?

Sì passare alla domanda 26

No passare alla domanda 24

24. L'esemplare è stato cresciuto da una talea o da una divisione?

Sì passare alla domanda 25

No CODICE DI ORIGINE W

25. La talea o la divisione è stata prelevata da una pianta selvatica che NON è considerata una riserva riproduttiva originaria?

Sì CODICE DI ORIGINE W

No passare alla domanda 26

26. In quale appendice della CITES è iscritta la specie?

Appendice I passare alla domanda 27

Appendice II o III CODICE DI ORIGINE A

* Le piante innestate [sono] riconosciute come riprodotte artificialmente soltanto quando tanto il portainnesto quanto l'innesto sono stati prelevati da esemplari riprodotti artificialmente.

27. L'esemplare è stato cresciuto per fini commerciali?

Sì **passare alla domanda 28**

No **CODICE DI ORIGINE A**

28. L'esemplare è stato riprodotto artificialmente in un vivaio registrato a norma della CITES?

Sì **CODICE DI ORIGINE D**

No **CODICE DI ORIGINE A**